

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



REGISTRO DELLE ORDINANZE

N. 216

del 20-7-12

IL SINDACO

Vista la nota prot. 36/11 del 08.07.2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 10.07.2017 al n. 20174, ad oggetto "Proposta di chiusura dello Stabilimento Balneare/sala da ballo denominato PAPPAFICO corrente in Scicli (RG) Frazione Sampieri Via Miramare snc", con la quale la Legione Carabinieri Sicilia – Tenenza di Scicli comunica che:

- in data 02.07.2017, personale del Comando, unitamente a personale del NIL e del NAS di Ragusa, ha proceduto, tra l'altro, al controllo dello Stabilimento Balneare denominato "PAPPAFICO", sito in Via Miramare a Sampieri, legale rappresentante e amministratore unico: Vizzini Giuseppina, nata il 11/11/1951 a Pachino (SR), residente a Scicli in C/da San Giovanni Lo Pirato snc., titolare della licenza: Sig. Puglisi Giuseppe, nato a Scicli il 31.12.1974 ed ivi residente in C/da San Giovanni Lo Pirato snc.
- dal controllo risultava che "le persone all'interno del locale erano risultavano essere almeno 600, numero di gran lunga superiore a quello previsto..... e che il titolare del locale era sprovvisto della regolare licenza di P.S. ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S.";

Vista la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Trattenimenti o Spettacoli dal Vivo di Portata Minore, trasmessa a mezzo PEC dalla Sig.ra Vizzini Giuseppina, nella qualità di Legale Rappresentante della Società PAPPAFICO s.r.l.s., acquisita al prot. Gen. n. 19338 del 01.07.2017, nella quale si comunica l'avvio dell'attività temporanea di trattenimento per il giorno 02.07.2017 dalle ore 00.15 alle ore 4.00, dichiarando, tra l'altro, che "l'evento fino ad un massimo di 200 partecipanti si svolgerà entro le 24 ore del giorno di inizio"

Visto l'art. 68 comma 1 della citata normativa il quale così stabilisce:

"Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto e esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di balle e sale pubbliche di audizione.....";

Considerato che il titolare dell'esercizio pubblico ha dato luogo ad un trattenimento musicale, in assenza della "Licenza di Pubblico Spettacolo", con gravi pregiudizi per l'ordine pubblico e la sicurezza degli avventori;

Rilevato che:

- l'organizzazione e lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti musicali e/o danzanti, in locali privi della Licenza di P.S. prevista e prescritta dall'art. 68 del T.U.L.P.S. comporta la violazione dell'art. 666 del c.p., così come modificato dal D. Lg.vo 30/12/1999. n. 507;
- la medesima norma dispone che: "Se l'attività e' svolta in locale per il quale e' stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma e' disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.";

Vista precedente proposta di chiusura proposta da parte dalla Legione Carabinieri Sicilia – Tenenza di Scicli del 16.06.2016, acquisita al prot. gen. 17373 del 17.06.2016, per violazione dell'art. 68 c. 1 del T.U.L.P.S., Ravvisata, pertanto, la reiterazione della violazione;

Ritenuto che sussistono le condizioni per l'applicazione della sanzione di chiusura del locale de quo mediante l'emissione di specifica ordinanza, sia nell'interesse dell'igiene e della quiete pubblica, sia nella prevenzione degli infortuni e per evitare rischi per la incolumità fisica dei frequentatori;

Visti gli artt. 68 e 80 del TULPS e successivo Regolamento d'attuazione;

Vista la legge 24/11/1981, n. 689;

Visto l'art. 666 del C.P., così come modificato dal D. Lg.vo 30/12/1999. n. 507;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e smi;

ORDINA

alla signora Vizzini Giuseppina, nata a Pachino il 11.11.1958 e residente in Scicli C/da S.Giovanni Lo Pirato snc. – titolare dell'esercizio pubblico denominato "Pappafico" sito in Sampieri (Scicli), ed al Sig. Puglisi Giuseppe, nato a Scicli il 31.12.1974 ed ivi residente in C/da San Giovanni Lo Pirato snc, in solido, la **chiusura del locale in parola per la durata di giorni 3 (tre) e precisamente dal 21.07.2017 al 23.07.2017** e la cessazione immediata di attività di *trattenimenti danzanti* per cui necessita l'autorizzazione di P.S., a tempo indeterminato e comunque fino a quando gli stessi non avranno ottenuto l'autorizzazione di legge.

DISPONE


1. La notifica della presente ordinanza per ogni effetto di legge ai Signori:
 - Sig.ra **Vizzini Giuseppina**, nata a Pachino il 11.11.1958 e residente a Scicli in C/da S. Giovanni Lo Pirato snc.
 - Sig. **Puglisi Giuseppe**, nato a Scicli il 31.12.1974 ed ivi residente in C/da San Giovanni Lo Pirato snc.
2. L'invio di copia della presente ordinanza:
 - Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa;
 - Questura di Ragusa;
 - Legione Carabinieri Sicilia – Tenenza di Scicli
 - Al Comando Polizia Municipale – Sede

COMUNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4 e art. 9 comma 2 della L.R. del 30.04.1991, n.10 si informa che:

- avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana nei rispettivi termini di gg. 60 e 120.

Il Capo Settore
Edilizia e Attività Produttive
(Ing. *Guiglielmo Carbone*)



IL SINDACO
(Prof. *Vincenzo Giannone*)

